

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE**  
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

**Tra**

**COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA – UFFICIO PARI OPPORTUNITA'**

con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, C.F. E P.IVA 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'Arch. Giordano Gasparini Dirigente dell'Ufficio Pari Opportunità - di seguito indicato come "**Committente**"

**e**

**Dott. Monica Morini**

nata a Reggio Emilia il 08/05/1968, ivi residente - C.F. MRNMNC68E48H223J laureata in Lettere Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna (cfr curriculum allegato) - di seguito indicata come "**Collaboratrice**"

**Premesso che**

- l'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Reggio Emilia, nell'ambito delle attività in programmazione per gli eventi di "Primavera Donna 2017" intende sviluppare una iniziativa che metta in risalto personalità femminili del passato o contemporanee che abbiano lasciato segni nel campo civile, politico, dell'arte e dell'educazione;
- con determinazione dirigenziale n 2016/ è stato approvato l'affidamento di un incarico di prestazione occasionale per l'ideazione e la predisposizione di uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione della suddetta iniziativa e il relativo schema di disciplinare di collaborazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 \_ NATURA DEL RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

**ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Committente conferisce alla Collaboratrice, la quale accetta, un incarico di prestazione occasionale per l'ideazione e la predisposizione di un progetto da realizzarsi in occasione di "Primavera Donna 2017" e che, attraverso installazioni ed esposizioni, metta in risalto personalità femminili del passato o contemporanee che abbiano lasciato segni nel campo civile, politico, dell'arte e dell'educazione.

**ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

La Collaboratrice si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto

di che trattasi, nonché a controllare lo svolgimento delle prestazioni richieste al fine di coordinare le attività del collaboratore con quella della struttura organizzativa del Committente stesso.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto la Collaboratrice, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che le sono stati commissionati.

Si dà atto che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

La Collaboratrice è tenuta ad osservare il segreto professionale ed è libera di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

La Collaboratrice nell'esercizio della sua attività è tenuta all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

La Collaboratrice dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

#### **ART. 4 PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto la Collaboratrice non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia/Servizio Pari Opportunità.

La Collaboratrice è tenuta ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione.

#### **ART. 5 RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalla Collaboratrice a persone e/o cose in corso di contratto. La Collaboratrice dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 6 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE**

La Collaboratrice dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Collaboratrice dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

#### **ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico che sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento, secondo modi e tempi previsti *ex lege*, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e terminerà il giorno 15/01/2017 data entro la quale dovrà essere consegnato il progetto.

Il termine potrà essere procrastinato in caso di necessario completamento delle attività di cui all'art. 2, fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel relativo budget di pertinenza e l'assunzione del conseguente impegno di spesa.

#### **ART. 8 COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi **Euro 2.000,00** (*dicesi euro*

duemila/00) al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente e sarà corrisposto in unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione. Il compenso indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che la Collaboratrice dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dalla Collaboratrice in virtù delle norme vigenti in materia.

La Collaboratrice dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritta ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% (aliquota attualmente in vigore) all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il Collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44, comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente; a tal fine il Collaboratore dovrà presentare apposite dichiarazioni circa il raggiungimento o meno della soglia di € 5.000,00.

La Collaboratrice dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare nota di debito da parte della Collaboratrice e sarà pagato tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 9 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso la Collaboratrice inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Incaricata possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Incaricata nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

#### **ART. 10 RECESSO**

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La Collaboratrice può recedere solamente per giusta causa previo congruo preavviso scritto. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Incaricata dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

#### **ART. 11 ACCORDI PRECEDENTI**

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

#### **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi alla Collaboratrice, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricata avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

#### **ART. 13 SPESE DI REGISTRAZIONE**

Fanno carico alla Collaboratrice le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

#### **ART. 14 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.


Eventuali divergenze tra il Committente e l'Incaricato circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice originale a Reggio nell'Emilia il / /2016.

**Il Dirigente del Servizio  
Pari Opportunità  
Arch. Giordano Gasparini**

**L'Incaricata**

Dott. Monica Morini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Morini', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.